

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5529 del 17/10/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Salumificio del buongustaio di Rinaldi Franco Zemis & C. snc" - Via Pagliani 29/A - Loc. Arceto - Scandiano.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5760 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 27352/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"Salumificio del buongustaio di Rinaldi Franco Zemis & C. snc"** – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"Salumificio del buongustaio di Rinaldi Franco Zemis & C. snc"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano - Loc. Arceto – Via Pagliani 29/A** concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione carne per produzione salumi**, acquisita al protocollo di Arpae **PGRE/2017/11189** del **26/09/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
2. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Scandiano, acquisito in data 11/010/2017 con prot. PGRE/2017/11878 sulla base del relativo parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI Spa, prot. RT016084-2017-P del 02/08/2017 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (scarico S1);

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"Salumificio del buongustaio di Rinaldi Franco Zemis & C. snc"** ubicato in Comune di **Scandiano - Loc. Arceto – Via Pagliani 29/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione del Comune di Scandiano del 20/07/2013

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- **Allegato 2** – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dalle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature, classificate come acque reflue industriali, che confluiscono in un unico punto di scarico S1 in rete fognaria pubblica afferente al depuratore di acque reflue urbane di Rubiera
- Le acque bianche dei pluviali di copertura degli edifici, non oggetto di autorizzazione ai sensi del DGR 286/2005, vengono scaricate in corpo idrico superficiale
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite prelievo da pubblico acquedotto per una quantità media prelevata di 250 m³/anno a fronte di una quantità massima autorizzata di 1500 m³/anno
- Lo scarico è in funzione con frequenza periodica per circa 1 ora al giorno

Prescrizioni allo scarico S1

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.500 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	1000	mg/l
BOD	1500	mg/l
COD	2000	mg/l
Cloruri	3000	mg/l
Fosforo	200	mg/l
Azoto ammoniacale	150	mg/l
Azoto nitroso	1	mg/l
Azoto nitrico	50	mg/l
Tensioattivi totali	30	mg/l

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura

5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accessibilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al gestore della pubblica fognatura, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del S.I.I. sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si evince che la Ditta non utilizza macchinari tali da produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.